

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 23 dicembre 2014

D.d.s. 19 dicembre 2014 - n. 12478

D.d.s. 9 luglio 2013 n. 6440. Modifica dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi adottato con decreto del 9 luglio 2013, n. 6440

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO ENERGETICO

Visto il decreto della Dirigente della Struttura Ricerca e Innovazione in campo energetico del 9 luglio 2013, n. 6440, pubblicato sul BURL S.O. n.28 del 12 luglio 2013 che ha adottato lo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti richiedenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs.387/03 e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 9 giugno 2014, n. 4890 di ricostituzione del nuovo Tavolo di lavoro con Province lombarde, ANCI Lombardia e Associazioni di filiera per la revisione delle Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, denominato Tavolo FER;

Considerato che il decreto 6440/2013 ha adottato lo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti richiedenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs.387/03 e s.m.i.;

Preso atto che l'incontro del 22 settembre 2014 ha riaperto il Tavolo FER e che tra gli argomenti oggetto di riesame vi è la revisione dello schema di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla costruzione ed esercizio di un impianto FER;

Preso atto che nell'incontro del 22 settembre 2014 è stata invitata l'Associazione delle imprese assicuratrici operanti in Italia (ANIA) per avere una condivisione del testo dello schema di fideiussione da emendare anche da parte delle imprese di assicurazione;

Considerato che il Tavolo ha evidenziato l'opportunità di modificare lo schema di polizza vigente quanto segue:

- Introdurre l'obbligo del rinnovo della polizza fideiussoria a garanzia del beneficiario della garanzia;
- precisare che la polizza può essere rilasciata solo da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
- precisare il campo di escussione della garanzia;
- precisare la prassi di escussione della garanzia;

Valutato di modificare lo schema di polizza adottato con d.d.s. 6440/2013 nei seguenti punti:

1. l'art. 3 «Efficacia e durata della garanzia» introduce l'obbligo del rinnovo della polizza, pena la revoca del provvedimento autorizzativo, pur mantenendo valida la polizza per un ulteriore periodo a garanzia del Beneficiario;
2. l'art. 4 «Adeguamento del massimale garantito» definisce con maggior dettaglio l'adeguamento dell'importo in base all'indice ISTAT;
3. l'art. 6 «Facoltà di recesso» definisce con maggior dettaglio le condizioni di recesso da parte del Garante;
4. l'art. 7 «Escussione della garanzia» definisce le condizioni di escussione della garanzia in coerenza con il contenuto dell'art. 3;

Ritenuto per le motivazioni espresse in premessa di modificare lo schema di polizza bancaria o assicurativa, di cui al d.d.s. 6440/2013, al fine di approvare un testo condiviso dalle Amministrazioni filiate a rilasciare l'autorizzazione alla costruzione degli impianti e dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, come richiesto dalla normativa (d.m. 10 settembre 2010 punto j) e d.g.r. 3298/2012 paragrafo 4.5);

Ritenuto per le premesse esposte di:

- modificare lo schema di polizza fideiussoria di cui all'Allegato 1 al d.d.s. 6440/2013, limitatamente ai punti da 1) a 4) sopra indicati;
- pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Rilevato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Ricerca e Innovazione in campo energeti-

co, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

di:

1. adottare come nuovo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, quello allegato al presente decreto - Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'Allegato 1 al d.d.s. 6440/2013;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

La dirigente
Silvana Di Matteo

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I., AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI, COME GARANZIA DELLA DISMISSIONE DEGLI STESSI

SPETT.LE PROVINCIA DI ...
VIA ...
CAP

PREMESSO CHE:

- 1) con provvedimento ndella Societàcon sede legale ap.iva, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.di, n....., è stata autorizzata ai sensi dell'art.12 del d.lgs.387/03 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio dell'impianto (fotovoltaico, eolico, biomasse).....ubicato nel comune diVia/Frazione o identificazione catastale.....;
- 2) con d.g.r.del 18 aprile 2012, n. 3298 sono state approvate le Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia e che le stesse prevedono al punto 4.1 l'impegno alla dismissione dell'impianto e, a garanzia di tale impegno, al punto 4.5 la corresponsione all'atto dell'avvio dei lavori di una cauzione per l'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi;
- 3) che il d.m.10 settembre 2010 al punto 13 lett.j) prevede che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo proporzionale al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- 4) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Dittaè tenuta a presentare alla Provincia di ... in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di €,(cifra in lettere/.....);

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Agenzia di Credito- iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... autorizzata, ai sensi del d.lgs. 141/2010, con provvedimento n.....del o Società di Assicurazione autorizzata con provvedimento IVASS n.del (in seguito denominata GARANTE) al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici con sede legale in, Via- qui rappresentata dai Signori..... muniti degli occorrenti poteri (Agenzia di), con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Società (in seguito denominata CONTRAENTE) con sede legale in Comune diVia- e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di(in seguito denominata BENEFICIARIO) - sede in Via- codice fiscale, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) delle premesse, fino all'importo massimo garantito di €/.....

Art. 2 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia, nei limiti del massimale garantito, è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di dismissione dell'impianto, smaltimento del materiale di risulta dell'impianto, ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio.

Art. 3 VALIDITA', EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data dell'avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario, comunicata anche al Garante secondo le modalità di cui all'art. 9 e ha una durata di anni 5 (cinque) dalla relativa emissione e quindi sino al

Decorso il periodo di durata di 5 (cinque) anni la garanzia dovrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni fino a fine vita dell'impianto, con presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo di durata quinquennale, di una nuova garanzia, accettata dal Beneficiario.

Decorso il periodo di 5 anni la garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di anni 2 (due), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze del Contraente di cui all'art. 2 verificate nel periodo di durata quinquennale in precedenza indicato.

Decorso il periodo di 7 (anni) dalla relativa emissione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte del Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito al Garante. In ogni caso, il mancato rinnovo della garanzia allo scadere dei 5 anni non potrà essere motivo di escussione della garanzia stessa da parte del Beneficiario.

A seguito della presentazione di una nuova garanzia accettata dal Beneficiario la presente garanzia si estingue automaticamente alla data di scadenza quinquennale, senza l'attivazione dell'ulteriore periodo di 2 anni, con contemporanea liberazione del Garante.

Insieme all'avvenuta accettazione della nuova garanzia, il Beneficiario provvederà a formalizzare al Garante anche la liberazione da tutti gli obblighi assunti con il rilascio della presente garanzia. Il mancato rinnovo della garanzia entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo quinquennale sarà motivo di revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica e di intimazione al Contraente a dismettere l'impianto e messa in pristino dei luoghi entro un termine indicato in relazione alla complessità dei lavori. Della revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica è data informativa anche al Garante.

In caso di inerzia del Contraente decorso il termine assegnato nella comunicazione del provvedimento di intimazione alla dismissione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi il Garante sarà tenuto ad onorare la propria obbligazione a favore del Beneficiario secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art. 4 ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE GARANTITO

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo di durata quinquennale, il Beneficiario comunicherà al Contraente l'adeguamento dell'importo massimo da garantire per il quinquennio successivo, sulla base dell'Indice ISTAT di riferimento dei 4 (quattro) anni precedenti.

L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI pubblicato mensilmente.

Il Contraente, in sede di rinnovo della presente garanzia, è tenuto, a pena di inadempimento, ad adeguare il massimale secondo una delle modalità previste dalla l. 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.

Il mancato adeguamento del massimale non potrà di per sé essere imputato al Garante come motivazione per l'escussione della garanzia.

Alla presentazione da parte del Contraente di una nuova garanzia per il quinquennio successivo, il massimale garantito dovrà essere comprensivo dell'importo della rivalutazione, calcolato secondo le predette modalità.

Art. 5
CESSAZIONE DELL'EFFICACIA

Qualora il Contraente dichiarerà la cessazione dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui in premessa, prima della scadenza della garanzia, lo stesso potrà richiedere al Beneficiario la liberazione della presente garanzia.

Il Beneficiario verifica l'avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi e comunica al Garante l'avvenuta liberazione della garanzia.

Art. 6
FACOLTÀ DI RECESSO

Il Garante può recedere dal presente contratto mediante comunicazione inviata al Contraente ed al Beneficiario secondo le modalità di cui all'art. 9.

Il recesso ha effetto a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Beneficiario, con conseguente cessazione della garanzia.

In tal caso la garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, nel corso del quale il Beneficiario potrà avvalersi della garanzia medesima, ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5, per le sole ed eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 7
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

In tutti i casi di cessazione, decadenza e revoca dell'Autorizzazione Unica, il Beneficiario notificherà al Contraente, e per conoscenza al Garante, un provvedimento con il quale intima al Contraente il termine entro il quale dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e la messa in pristino dei luoghi.

Decorso inutilmente il termine assegnato con detto provvedimento, il Beneficiario notificherà al Garante l'escussione della garanzia e la misura della stessa. Ove non abbia provveduto il Contraente, il Garante, nei limiti del massimale garantito, provvederà a corrispondere quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. Resta inteso che, ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile, il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Nel caso di ritardato pagamento dell'importo escusso il Garante corrisponderà i relativi interessi moratori, in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della notifica dell'escussione (richiesta di escussione), senza necessità di costituzione in mora.

Dopo ogni pagamento effettuato dal Garante, il massimale garantito si ridurrà automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dal Garante stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Al termine degli interventi ed a seguito di rendicontazione del Beneficiario saranno restituite al Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

Art. 8
PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico dello stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 9
FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per posta elettronica certificata.

Art. 10
FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE